

BONUS PUBBLICITA' 2019

Che cos'è il bonus pubblicità

È un credito d'imposta sugli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie effettuate sui seguenti mezzi di informazione: stampa (locale, nazionale, cartacea o digitale), sia quotidiani che periodici, purché si tratti di editori iscritti al Tribunale oppure al ROC, radio o tv, purché siano emittenti radiofoniche o televisive locali iscritte al ROC. Il credito è pari al 75% dell'incremento degli acquisti di spazi pubblicitari o inserzioni commerciali effettuati nel corso dell'anno rispetto agli investimenti che lo stesso soggetto ha effettuato sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente. Tale percentuale è subordinata all'ammontare delle risorse stanziare e delle richieste pervenute nell'anno. **Condizione necessaria per ottenere il credito è che l'incremento sia pari almeno all' 1,00%.**

I beneficiari

Il bonus può essere richiesto da liberi professionisti, imprenditori ed enti non commerciali (quindi titolari di reddito di lavoro autonomo, titolari di reddito d'impresa ed enti che non esercitano attività commerciale o che la esercitano marginalmente, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni o dal regime contabile adottato). L'agevolazione potrebbe essere richiesta anche da chi esercita professioni regolamentate, nel rispetto delle specifiche discipline che, di solito, richiedono che si tratti di pubblicità informativa, funzionale all'oggetto, corretta e veritiera ed effettuata nel rispetto delle norme deontologiche e del segreto professionale.

90% per startup innovative e Pmi

Se l'istanza è presentata da Pmi o startup innovative la percentuale del credito s'innalza al 90%. Per Pmi s'intendono le micro, piccole o medie imprese (quelle con meno di 250 lavoratori occupati e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro). Sono escluse dall'agevolazione le new.co e le società che non hanno effettuato investimenti pubblicitari nell'anno precedente.

Come richiedere il bonus

La richiesta va eseguita in due step. Il primo consiste nell'inoltro, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio di apposita comunicazione preventiva con la quale viene richiesto il bonus, da trasmettere tra l'1 e il 31 di marzo dell'anno nel quale verranno effettuati gli investimenti (es. 2019). La comunicazione dovrà contenere:

- dati del beneficiario;
- ammontare degli investimenti effettuati o da effettuare;
- ammontare degli investimenti effettuati nell'anno precedente dallo stesso soggetto sugli stessi mezzi di informazione;
- ammontare dell'incremento;
- ammontare del credito spettante.

Successivamente, tra l'1 e il 31 gennaio dell'anno successivo (es. 2020), bisognerà inviare una dichiarazione sostitutiva attraverso la quale un professionista abilitato al rilascio del visto di conformità, o l'eventuale società di revisione del beneficiario, attesterà l'effettivo sostenimento degli investimenti indicati nella comunicazione preventiva. Entrambi i documenti dovranno essere inoltrati attraverso i canali messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. L'inoltro potrà essere effettuato direttamente dal beneficiario, se in possesso delle credenziali d'accesso (Entratel, Fisconline, identità SPID oppure CSN), oppure avvalendosi dell'intervento di un professionista abilitato all'inoltro delle dichiarazioni fiscali.

Lo studio rimane a disposizione per ogni approfondimento in materia.